

esattamente il contrario: una Camera dei deputati sulla quale gravassero pesanti sospetti e che rischiasse un'inquietante delegittimazione incontrerebbe grandi difficoltà nel riformare la Costituzione. Tutti sappiamo infatti che il cammino costituzionale terminerà con il referendum approvativo.

Mi aiuta in questo mio convincimento quanto scrisse, in occasione dello scandalo della Banca romana, Felice Cavallotti nella *Lettera agli onesti di tutti i partiti*. Cavallotti, il 15 giugno 1895, così scriveva: «È inutile pretendere che un'Assemblea rappresentativa funzioni se vi sono dentro 100-150 persone tormentate dal sospetto o dal convincimento di trovarsi in faccia ad un ministro disonesto», in questo caso ad un ex ministro. È proprio così: per questa strada, come è stato scritto, la politica non si salva ma perde se stessa. Per tutte queste ragioni ritengo giuridicamente doveroso, politicamente opportuno, moralmente necessario consentire l'arresto di Cesare Previti.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Berselli, al quale ricordo che dispone di dieci minuti. Ne ha facoltà.

FILIPPO BERSELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa Camera non è chiamata a fare un processo né a fare all'onorevole Previti né tanto meno ai magistrati che hanno chiesto a questa Camera che ne venga disposto l'arresto. Non ci troviamo, e di questo sono assolutamente convinto, di fronte ad una persecuzione volontariamente e dolosamente portata avanti contro l'onorevole Previti; non ci troviamo di fronte ad una congiura preordinata perché, se fossimo di fronte a questa fattispecie, saremmo in presenza di comportamenti-reato commessi dai magistrati.

Ho ascoltato alcuni interventi dei colleghi in funzione dei quali soltanto di fronte ad una dolosa predeterminazione dei giudici, i quali vogliono un arresto senza che vi siano i presupposti (e quindi in presenza di un comportamento doloso), questa Camera dovrebbe rifiutare la ri-

chiesta di arresto. In questo caso, però, saremmo in presenza di un reato e questa impostazione appare riduttiva: le Camere hanno il diritto di intervenire per respingere una richiesta di arresto non solo quando vi è questo comportamento doloso, questa predeterminazione voluta, ma anche quando, esaminando la sussistenza o meno dei presupposti per adottare quel provvedimento, valutando l'esistenza o meno delle esigenze di carattere cautelare, ci si formi il convincimento non di trovarsi in presenza di una congiura o persecuzione, bensì ad una ipotesi di accanimento giudiziario nei confronti di un deputato verso il quale si chiede l'adozione di un provvedimento restrittivo.

Il nostro ordinamento giuridico prevede che per adottare una misura cautelare di tale gravità, cioè l'arresto di qualunque cittadino, gli indizi non debbano essere sufficienti, bensì gravi; è indispensabile che il pericolo di inquinamento probatorio sia concreto, reale, attuale, perché è solo di questo che dobbiamo parlare e non certamente del pericolo di fuga, che non è stato neanche adombrato, né del pericolo di reiterazione dei reati, che francamente è difficile individuare.

Non possiamo non esaminare il fatto. Infatti, facendolo, possiamo verificare se il magistrato abbia in qualche modo colposamente rappresentato una situazione diversa da quella reale. Il collega Veltri ha ricordato le indagini bancarie. Vorrei rinviare l'attenzione dei colleghi alla pagina 90 dell'ordinanza, là dove si parla del famoso trasferimento di 434 mila dollari dal conto «Mercier» di Ginevra, intestato all'onorevole Previti, ad altro conto corrente «Rowena» di Basilea, intestato al magistrato Squillante.

L'onorevole Previti sostiene che non si è trattato di un trasferimento diretto dal conto «Mercier» al conto «Rowena», ma afferma di aver girato questo danaro al conto di Pacifico; non interessando all'onorevole Previti che fine avrebbero fatto poi questi denari.

Il problema che dobbiamo porci è un altro. Questo trasferimento di danaro è

localizzato cronologicamente in modo indiscutibile nel 1991. In quell'anno si è verificato questo trasferimento che, ad avviso di Previti, sarebbe transitato nel conto di Pacifico; e, secondo l'accusa, direttamente nel conto di Squillante.

Onorevoli colleghi, è comunque pacifico che questo trasferimento avviene nei primi mesi del 1991! A questo punto, dobbiamo capire e sapere se questo trasferimento, attraverso o meno il conto di Pacifico, sia in qualche modo inseribile nei due capi di imputazione. Il primo capo di imputazione è quello in cui si assume che l'onorevole Berlusconi attraverso Pacifico e Previti avrebbe fatto pervenire a Squillante una serie indefinita di danaro per una serie indefinita di operazioni di corruzione: ebbene, questa fattispecie è collocata nel tempo dal 1986 al 1989; quindi, molto prima di questo trasferimento che è collocato — lo ripeto — nel 1991.

Per quanto riguarda il secondo capo di imputazione, relativo alla vicenda IMI-SIR Rovelli, sappiamo che l'accusa fa decorrere questo periodo cronologico dal 1986, per concluderlo nel 1994: nel 1986, vi sarebbe stata la concertazione tra Rovelli e i suoi complici; e nel 1994, sarebbe avvenuto il pagamento.

Bene, questo è pacifico perché, secondo l'accusa, nel 1991 Previti, Acampora e Pacifico si sarebbero rivolti al figlio di Rovelli, il quale avrebbe detto: «no, non abbiamo i soldi; dovete attendere fino al 1994 quando li riceverete».

Ribadisco quindi che l'episodio di questo trasferimento è collocato nel 1991; quindi, è pacifico che questo trasferimento di danaro non sia inseribile né nel primo capo, né nel secondo capo di imputazione. Non ha quindi nulla a che fare con questa vicenda; poi, dando per ammesso che questi danari da Previti siano finiti a Squillante, non sappiamo assolutamente il motivo per cui questo danaro sia pervenuto a Squillante: certamente, non vi è alcun elemento — neanche di carattere induttivo — per ritenere che questa operazione sia stata fatta a fini di corruzione.

Un altro fatto sul quale dobbiamo un attimo meditare è il seguente: il secondo capo di imputazione ha come punto di riferimento finale la famosa sottrazione della procura speciale. I giudici non lo dicono apertamente, ma lo fanno capire: qualcuno ha sottratto questa famosa procura speciale per rendere improcedibile il ricorso in Cassazione dell'IMI. Qualcuno quindi l'ha fatta scomparire!

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, noi disponiamo di dati che smentiscono totalmente, clamorosamente e al di là di ogni possibile dubbio questa impostazione. Il 3 gennaio 1991 avvenne la notifica del ricorso per Cassazione; il 22 gennaio 1991 avvenne il deposito in Cassazione del ricorso e di tutti i documenti. Abbiamo una nota di deposito, sottoscritta dall'avvocato dell'IMI e controfirmata dal cancelliere della Suprema Corte, in cui sono indicati tutti i documenti e non viene indicata la procura speciale rilasciata separatamente. Non solo, ma in calce al ricorso in Cassazione sono indicati tutti i documenti che sarebbero stati prodotti; ma non è indicata la procura speciale rilasciata separatamente.

Non è quindi consentito fare delle illazioni. Non è consentito immaginare quello che non si può essere verificato, perché noi disponiamo della prova provata documentale che, nel momento in cui fu depositato in cancelleria il ricorso con tutti gli altri documenti, la procura speciale non era stata depositata!

Quanto tempo avrebbero avuto i difensori dell'IMI per produrre quella famosa procura speciale? Un giorno soltanto, perché dal codice di procedura civile sappiamo che il termine è di venti giorni dall'ultima notifica per depositare il ricorso nell'originale e i documenti, tra cui la procura speciale.

Dopo non sarebbe stato più possibile. Ma sappiamo perfettamente che le denunce presentate in sede penale circa la sottrazione di quella procura non hanno mai parlato di deposito successivo (a parte il fatto che esso sarebbe potuto avvenire

soltanto il giorno dopo la produzione dell'originale del ricorso ed il deposito dei documenti).

Quindi, non possiamo rimettere in discussione una cosa certa. Il ricorso in Cassazione fu depositato con una serie di documenti tra i quali non figurava la procura speciale rilasciata separatamente. E siccome tutto il ragionamento dei magistrati ruota attorno a questa scomparsa, la mancata produzione della procura speciale smentisce categoricamente l'ipotesi che essa possa essere stata sottratta. In Giunta da parte di qualcuno si era sostenuto che sarebbe stata depositata in seguito: ma non era possibile perché sarebbe decorso il termine di venti giorni. Sottolineo che su questo singolo caso vi è una pronuncia della Suprema corte: decorso il termine, la procura non avrebbe potuto essere depositata.

PRESIDENTE. Il tempo, onorevole Berselli.

FILIPPO BERSELLI. Abbiamo voluto svolgere queste brevi considerazioni in fatto per far capire come da parte dei magistrati (non dolosamente, ma dal punto di vista della colpevolezza) si è voluta rappresentare una situazione non rispondente alla verità. Confidiamo pertanto che questa Assemblea esprima la propria opinione di contrarietà alla richiesta di arresto dell'onorevole Previti (*Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Carotti. Ne ha facoltà. Le ricordo che ha a disposizione dieci minuti, onorevole Carotti.

PIETRO CAROTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, esercito il mio diritto di libertà di coscienza, al quale il gruppo parlamentare a cui appartengo ha deciso di affidare la decisione su un passaggio così nodale e così carico di significati concreti e simbolici, per cercare di restituire — secondo la mia visione — criteri e parametri di scientificità a quella che ho

interpretato come una deriva massmediatica per la quale l'attenzione si è incentrata su problemi assolutamente irrilevanti e secondari rispetto al nodo che dobbiamo sciogliere.

Qualche minuto fa nel suo intervento un deputato ha parlato di una specie di teorema che non consentirebbe alternative a due ipotesi: ricorrere al complottismo oppure condividere la tesi antagonista. Credo invece che esistano soluzioni intermedie. Infatti, opinando in questa maniera, anche nelle prossime decisioni ci troveremo a non poter uscire dallo stesso corno del dilemma. In realtà tutta l'analitica (fortunatamente non molto nutrita) di questo Parlamento della Repubblica ci ha insegnato (e lo condivido) che può ricorrere *fumus persecutionis* anche nel caso di una deviazione che sfiora la colpa cosciente; non è detto che quel « *fumus* » diventi « *arroustus* » (come è stato banalizzato anche in qualche intervento nella Giunta per le autorizzazioni a procedere), tuttavia dà un indizio di mancata serenità nei riguardi di una decisione che invece deve rapportarsi soltanto a criteri di assoluta legalità.

Il quesito corretto che viene posto e che siamo chiamati a risolvere ovviamente non transita per la verifica della platea e dello spessore degli elementi probatori o indizianti. Segnalo in proposito un dato paradossale ed allarmante. L'intera richiesta di esecuzione della misura custodiale contiene 115 pagine che parlano dello spessore indiziante degli elementi, con una martellante prolissità, fino al punto da non rendersi conto che si cade in un paradosso logico-aristotelico. Infatti, se il quadro indiziario è così costruito e riempito di tessuto connettivo, mi domando — e domando al giudice per le indagini preliminari di Milano — che pericolo vi sia di inquinamento di prove ormai già completamente raggiunte (secondo l'assunto accusatorio). D'altra parte, aver destinato soltanto dieci pagine (delle quali sei di semplici citazioni) all'analisi delle esigenze cautelari è uno degli elementi che ovviamente ha un po' allarmato chi vi sta parlando, che annuncia in maniera asso-

lutamente convinta il suo voto contrario all'arresto dell'onorevole Cesare Previti.

Non sarei intervenuto se non fossi un po' confuso. Fin dall'entrata in vigore del codice di procedura penale del 1989 (ma anche in epoche precedenti) ho preso parte ad una nutrita serie di tavole rotonde, quadrate e triangolari nel corso delle quali sono state dette cose di cui evidentemente i partecipanti non erano convinti.

Mi rivolgo segnatamente ai colleghi deputati che rappresentano la sinistra in questa Camera. Ricordo che fu definita, oltretutto mutuando un termine dalla casistica classica, un'immoralità da relegare nel medioevo giuridico il ricorso alla misura custodiale. Si parlò di residualità della possibilità di ricorso alla custodia perché questa era comunque un'anticipazione della pena che addirittura aveva richiesto un segnale politico di cancellazione dal punto di vista terminologico. Coloro che come me hanno una grossa esperienza, dal punto di vista cronologico, di diritto e procedura penale, sanno che l'espressione « libertà provvisoria » fu oggetto di ampio dibattito e venne eliminata perché si stabilì il principio che la provvisoria deve riguardare la detenzione e non anche la libertà. La libertà è lo stato stabile nel quale un cittadino deve affrontare un processo. Nel 1995, nonché in alcuni casi nella presente legislatura, in Commissione ci siamo tutti agitati nel tentativo di restringere l'ulteriore strettoia, che vedeva in ogni caso prevalere una tesi da parte di tutti i componenti della Commissione senza vincolo di schieramento politico, fino al punto di parlare di diritto penale minimo e, nell'ambito di quest'ultimo, di diritto custodiale ancor più minimo. Mi domando cosa resti di quei principi che abbiamo inserito nella legge del 1995, quando abbiamo ulteriormente specificato la casistica e le condizioni di legalità che consentono di ricorrere alla privazione di libertà di un cittadino.

La situazione, in questo caso, è addirittura quasi rovesciata. Diventa infatti una specie di handicap giuridico l'essere

membro della Camera dei deputati. A me dispiace, lo dico perché ne resti traccia, che in alcune manifestazioni pubbliche taluni insigni giuristi si siano abbandonati all'argomento secondo cui, se ingiustizia era stata commessa a danno di privati cittadini, bisognava perseverare nell'errore e commettere ulteriore ingiustizia in danno di un deputato. Il deputato non è soltanto portatore di un mandato; privare della libertà il deputato significa, tra i due beni in conflitto che debbono essere giudicati da questa Assemblea, far prevalere quello che noi abbiamo deciso di relegare ad episodi assolutamente minimali e che non consentano alternativa se non quella del ricorso alla misura della custodia cautelare.

Vengo ora, nei pochi minuti che purtroppo ho a disposizione, ai termini concreti del problema. Respingo la tesi di coloro i quali argomentano affermando che non siamo un tribunale del riesame né un giudice di impugnazione di secondo grado né ovviamente un organo che « giustice » rispetto a quanto affermano giudici terzi; anche qui, comunque, l'imprecisione è piuttosto diffusa nel Parlamento: è vero che viene emessa da un giudice terzo, ma non è men vero che la richiesta parte dalla procura della Repubblica, mai un giudice terzo potrebbe applicare d'ufficio una misura cautelare se non fosse a ciò investito dalla procura della Repubblica.

Nel momento in cui dobbiamo decidere se vi è traccia di deviazione rispetto alle esigenze della giustizia, abbiamo oppure no il dovere di rintracciare nei documenti processuali elementi di questa natura? Oppure dobbiamo leggere le lettere di san Paolo o ancora la *Storia della filosofia* di Bertrand Russell? A cosa dovremmo agganziare un giudizio di concretezza che non diventi una palestra di esercitazioni ginniche mentali meramente calate sull'astratto?

Ho letto con molto dolore gli atti della procura di Milano, quelli che sono stati messi a mia disposizione (a tale proposito vi è una norma regolamentare che mi ha lasciato piuttosto perplesso). In particolare ho letto le motivazioni a sostegno

dell'applicazione accolta da parte del giudice per le indagini preliminari. Intanto si omettono circostanze che sarebbero state significative anche per l'ultimo dei cittadini italiani. Noi parliamo di episodi che, nella più rosea delle ipotesi, sono distanti otto o nove anni dal momento in cui decidiamo. Abbiamo detto oppure no, colleghi della sinistra, nel corso della modifica della legge sulle misure alternative, che l'elemento di distanza tra il commesso reato e l'esecuzione della pena non faceva altro che spostare su un soggetto diverso l'applicazione di una misura restrittiva? Crediamo ancora in tale valore oppure oggi dobbiamo decidere diversamente soltanto perché l'imputato è soggetto diverso, ha una sua caratura politica e magari comporta retropensieri che nessuno ha il coraggio di dire in maniera esplicita, tranne alcuni, che ovviamente rispetto?

La distanza dal fatto, inoltre, che fa sfiorare perfino il dubbio sulla condizione di reato ormai estinto per prescrizione, è ulteriormente aggravata dal fatto che ci troviamo a distanza di circa cinque mesi dal momento della richiesta della misura cautelare. Ebbene, se è vero che l'onorevole Previti, che siede oggi come Catilina in Senato, è un individuo così diabolico da essere in grado di alterare tutto (nella richiesta che viene avanzata dallo stesso giudice si avanzano anche dei sospetti che se fossi il tribunale di Milano sentirei come offesa), di prevedere tutto e di incidere sui meccanismi più reconditi dell'amministrazione della giustizia, dobbiamo attribuirgli veramente la patente di sprovveduto se in dieci anni non è stato in grado di alterare e, soprattutto, se in sette mesi, da quando è stata avanzata la prima richiesta, non ha fatto altro che aspettare il nostro giudizio per vedere se avrebbe potuto in futuro inquinare o meno le prove.

Mi avvio rapidamente a concludere, Presidente. I punti fondamentali dai quali desumo che non ci sia alcuna referenza giuridica su quanto viene richiesto vanno identificati in primo luogo nella pervicace ed ostinata richiesta e nella decisione

seguita, in qualche modo avallata anche dalla Corte di cassazione, che noi però non siamo obbligati a rispettare, forse perché in un periodo vi è stata una specie di tendenza a temere la lesa maestà se si prendevano decisioni di carattere diverso.

Veramente vogliamo credere che la competenza per territorio sia quella di Milano? Se, come ho fatto per molti anni, facessi ancora parte delle commissioni d'esame per i giovani avvocati che vogliono diventare procuratori, i quali mi sostenessero questo, dissociandomi dalla commissione, ne proporrei la bocciatura. Infatti, nel primo caso si fa ricorso ad un criterio incerto che è fonte soltanto di una decisione della Cassazione, che afferma che, nell'incertezza della commissione e del luogo del commesso delitto, si può pensare che, avendo presumibilmente sede in Milano le imprese, il processo si deve radicare in Milano.

Contrastando con altri argomentatori ben più autorevoli di me (perché è la stessa Cassazione ad affermare che il radicamento territoriale deve essere certo), ritengo che il secondo capo di imputazione, che fa riferimento al criterio suppletivo dell'articolo 9, non tiene conto del fatto che il terzo comma dell'articolo 9 presuppone che non si possa utilizzare il secondo comma, che prescrive l'incardinamento nel luogo dove almeno è stata compiuta parte dell'azione. Parte dell'azione è stata compiuta a Roma? Sappiamo che almeno che una parte dell'iter criminoso è avvenuto in questa città? Perché allora dobbiamo ricorrere alla corsa all'iscrizione nel registro degli indagati?

La fumosità...

PRESIDENTE. Onorevole Carotti, mi scusi. Il suo tempo è esaurito da un po', ma se vuole concludere il suo ragionamento faccia pure.

PIETRO CAROTTI. Mi limiterò alle esigenze cautelari. Queste ultime, se vengono lette attentamente, non sono minimamente mirate sulla condotta futura, nemmeno a livello di pronostico o di atto

divinatorio; sono tutte attinenti alla struttura del reato, facendo desumere dall'articolazione dello stesso, dal tipo di reato, una pericolosità puramente astratta, in contrasto con il dettame proprio della riforma più recente, che prescrive che la possibilità di inquinamento della prova o di reiterazione della condotta criminosa vada desunta da fatti concreti.

Avrei voluto sapere, leggendo, da parte del giudice di Milano quali siano i fatti concreti, diversi dalla difesa (o dalla conoscenza degli atti), che è puramente legittima sotto il profilo soggettivo, dell'indagine. Non ho letto questo e quindi voterò con convinzione contro l'arresto dell'onorevole Previti (*Applausi di deputati dei gruppi di forza Italia e di alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Fredda. Onorevole Fredda, lei dispone di cinque minuti, con la stessa elasticità che è stata adottata verso chi l'ha preceduta. Ne ha facoltà.

ANGELO FREDDA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la scelta che dobbiamo assumere è grave perché chiama in causa principi importanti quali la libertà personale di ogni cittadino, parlamentare o meno. È sgradevole riaprire questo dibattito solo quando ad essere in discussione è la libertà personale di un parlamentare. Del resto il Parlamento si occupò di questo tema varando la riforma della custodia cautelare.

Il Parlamento si occupò anche di un altro principio, quello dell'immunità parlamentare e giunse ad una riforma facendo venir meno privilegi che da quell'istituto venivano garantiti ai parlamentari rispetto ai cittadini e mantenendo invece tutte le garanzie del rispetto dell'autonomia e della sovranità del Parlamento e della libera opinione del singolo parlamentare. Rimane aperta la soluzione da dare ad un altro principio,...

PRESIDENTE. Onorevole Veltri, può assumere una posizione più comoda, anche per lei? Grazie.

ANGELO FREDDA. ...quello del *plenum*, ovvero il rispetto degli equilibri di rappresentanza scaturiti dal voto sovrano degli elettori, la cui difesa però non può essere intesa come ripristino dei privilegi dell'antica immunità o ancor di più della intoccabilità del parlamentare.

Credo che possiamo avviare — non in questa sede, naturalmente — un dibattito ed una iniziativa di riforma su tali principi. Bene abbiamo fatto alcuni mesi fa a rinviare alla magistratura gli atti contenenti la richiesta di autorizzazione all'arresto di Cesare Previti, avanzataci dal pubblico ministero e non dal GIP. Quest'Assemblea si sarebbe trasformata in un'aula di tribunale, costretta ad entrare nel merito degli atti processuali, sostituendosi alle competenze del GIP, cioè del potere giudiziario. Quella richiesta fu grave ed anche le dichiarazioni di alcuni magistrati del *pool* di Milano. Ora la richiesta viene avanzata dal GIP e noi non possiamo, né vogliamo, entrare nel merito di quello che è e sarà il dibattimento processuale. Abbiamo il diritto-dovere di rimanere al tema e di limitarci alla valutazione se nella richiesta di autorizzazione all'arresto del deputato Cesare Previti ci sia o meno da parte della magistratura un accanimento persecutorio.

Nella memoria difensiva che l'onorevole Previti ha svolto dinanzi alla Giunta per le autorizzazioni a procedere, egli ha teso a dimostrare che contro di lui vi è qualcosa di più di un accanimento persecutorio: vi è un complotto della magistratura. Quest'aula, quindi, non dovrebbe giudicare se vi sia o meno *fumus persecutionis*, ma addirittura un complotto, una sorta di colpo di Stato di più giudici contro un parlamentare, anzi, oggi contro l'opposizione, ieri la maggioranza.

Una memoria difensiva nella quale l'onorevole Previti ha dato spiegazioni inverosimili ai movimenti di enormi quantità di denaro; ha riferito di errori di trasferimento di circa mezzo miliardo da un conto svizzero ad un altro conto svizzero che, invece di essere quello intestato a Pacifico, era del dottor Squillante.

Oppure l'arroccarsi dietro il segreto professionale per non rivelare la provenienza e la finalità di quei soldi, non può considerarsi rigore etico, professionale di cui altri possano liberarlo (l'ordine professionale), ma è il diniego di trasparenza di un parlamentare che reclama l'immunità e vuole scambiare il garantismo con l'innocentismo: no, questo non è possibile, perché le carte inviateci sono inquietanti.

Occorre rispettare l'autonoma iniziativa della magistratura e la richiesta del GIP. Non vi è complotto e neanche *fumus persecutionis*. Non condivido — e lo reputo aberrante — che si possa decidere della libertà personale di un parlamentare o di un qualsiasi cittadino per ragioni di opportunità politica, perché tali ragioni ci possono portare a commettere errori gravissimi: negare la libertà a chi dovrebbe essere garantita o garantire la libertà a chi dovrebbe essere tolta.

Ecco perché non ho mai condiviso le posizioni giustizialiste, l'agitarsi delle piazze, i processi sommari, gli avvisi di garanzia, che divenivano già atto di condanna, cioè la negazione del diritto di difesa e dello Stato di diritto. Ecco perché contemporaneamente non ho mai condiviso la strumentale difesa dello Stato di diritto, le barricate contro le indagini, i processi, il gridare alla persecuzione, al complotto, la confusione tra garantismo ed innocentismo. Ecco perché non condivido l'opinione di chi vuole ridurre a subalternità la magistratura, né l'opinione di coloro che spingono per un ruolo politico di quest'ultima. L'una e l'altra opinione restringono lo spazio della politica, del rinnovamento delle classi dirigenti, limitano la sovranità del Parlamento. Può apparire paradossale, ma l'una opinione ha bisogno dell'altra, si sostengono a vicenda.

Mani pulite non è un'invenzione della divina provvidenza ma è la risposta ad una degenerazione e corruzione del sistema politico; senza quella degenerazione non entrava in crisi l'equilibrio dei poteri, non si spalancavano le porte ad un'incurSIONE dentro il potere politico da parte di altri poteri. Allora, occorre rimanere al

tema ed esprimere un parere non contaminato né dal giustizialismo, né dall'innocentismo, né dal passato.

Condivido le motivazioni qui sottoposte alla nostra attenzione da parte dei relatori di minoranza, onorevoli Bonito e Meloni, e per quelle ragioni così ampiamente illustrate esprimerò voto favorevole all'autorizzazione all'arresto dell'onorevole Cesare Previti. Questa opinione si è rafforzata alla luce della relazione dell'onorevole Carmelo Carrara, che ha assunto aspetti di una gravità senza precedenti.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Mantovano. Ne ha facoltà.

ALFREDO MANTOVANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, novant'anni fa in quest'aula (seduta del 2 aprile 1908) si discuteva della richiesta di arresto dell'onorevole Enrico Ferri; intervenne tra gli altri l'onorevole Barzilai, il quale disse testualmente: « Non credo alle questioni di diritto portate nelle Assemblee politiche; la questione di diritto è di solito la forma onesta della quale si veste una questione politica. Il diritto è la luce riflessa della verità, ma quando questa luce penetra attraverso i cristalli prismatici di quest'Assemblea, essa si scompone nei suoi elementi, dal rosso al violaceo, e ciascuno si piglia l'elemento che crede più conforme alle proprie idee politiche ». Signor Presidente, credo che i parametri che devono orientare la nostra decisione siano esattamente opposti a quelli che furono esposti novant'anni fa da questo nostro collega.

La decisione che siamo chiamati a prendere sarà tanto più corretta quanto più la luce del diritto che penetra dall'esterno sarà diretta e trasparente, senza filtri impropri; sarà tanto più corretta quanto più sarà adeguata agli elementi di fatto che sono stati sottoposti alla nostra attenzione, senza condizionamenti di alcun tipo. Per questo riteniamo necessario entrare nel merito dei presupposti della misura cautelare (l'ha fatto l'onorevole Berselli e lo farà domani l'onorevole Trantino), perlomeno quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari.

La circostanza che il Parlamento intervenga su una decisione adottata dal giudice, il quale ha già verificato se esistano le condizioni di cui agli articoli 273 e 274 del codice di procedura penale e che debba valutare soltanto la presenza di un *fumus persecutionis* non solo non esclude ma impone quest'esame di merito, dal momento che non esistono parametri diversi al di fuori di quelli previsti dagli articoli prima citati per stabilire se ricorra o meno il *fumus persecutionis*. Quali dati potrebbero venire in soccorso del nostro approfondimento, se non si valutassero quegli elementi? Sostenere il contrario equivarrebbe paradossalmente ad avallare la tesi che i colleghi favorevoli all'arresto hanno fin qui contestato, equivarrebbe cioè a cercare comportamenti dei magistrati diversi dagli atti giudiziari che possano altrimenti evidenziare il *fumus*. Ma noi ci rifiutiamo di svolgere questa ricerca.

Il voto al quale ci accingiamo non è né un referendum né un processo al lavoro svolto dai magistrati dai quali è partita la richiesta di arresto. Non è questo il momento e non è questa la sede per parlare di relazioni ipotetiche o anche reali tra specifiche iniziative giudiziarie e il perseguimento di determinati obiettivi politici; basta e avanza attenersi ai fatti sottoposti alla nostra valutazione.

Fino a due anni fa circa ho svolto la funzione di giudice penale e mi è capitato più di una volta — lo dico con riferimento all'intervento dell'onorevole Izzo — di imbartermi in qualche imputato la cui difesa era, diciamo così, esagerata; non so se questo sia il caso dell'onorevole Previti, so però che nessun giudice degno di questo nome condanna un imputato per una difesa esagerata, ma tutt'al più per gli elementi di fatto sottoposti alla sua attenzione.

Allora, interessiamoci soprattutto delle esigenze cautelari. Il GIP ne richiama due delle tre previste dall'articolo 274 del codice di procedura penale: il pericolo di inquinamento delle prove e il rischio di ripetizione che riguardi delitti della stessa specie di quelli per i quali si procede. Con

estrema pacatezza ma con altrettanta sicurezza posso dire che quest'ultima esigenza è realmente inesistente. È significativo che nelle 132 pagine dell'ordinanza di custodia cautelare appena 8 righe siano dedicati alla sussistenza di questa esigenza. Immagino (mi si consenta la battuta) che se l'onorevole Previti si avvicinasse ad un qualsiasi palazzo di giustizia scatterebbe il sistema di allarme: figuriamoci se si avvicinasse a coloro che si trovano all'interno del palazzo di giustizia!

La prima esigenza cautelare, il rischio di inquinamento delle prove, deve fare i conti con la nuova formulazione dell'articolo 274, lettera a), del codice di procedura penale, cioè con la concretezza e l'attualità del pericolo. Che cosa determina il rischio di inquinamento delle prove secondo il GIP? Sei elementi. Primo: la natura dei fatti contestati, cioè un quadro sistematico di corruzione. Secondo: la sparizione della procura IMI. Terzo: la conoscenza da parte dell'onorevole Previti di notizie riservate in ordine al processo in corso. Quarto: la capacità di interferire sul funzionamento e sulla formazione dei collegi giudicanti. Quinto: i rapporti anche recenti con i signori Pacini Battaglia e Giancarlo Rossi. Sesto: l'atteggiamento « spregiudicato » che l'onorevole Previti avrebbe tenuto nella vicenda Mondadori.

Il primo argomento, la natura dei fatti contestati, è irrilevante rispetto al pericolo in oggetto. Il secondo, il terzo e il quarto argomento (sparizione della procura IMI, conoscenza di notizie riservate, capacità di interferire sul funzionamento e sulla formazione dei collegi giudicanti) si riferiscono ad un periodo storico del tutto cessato, non avendo più l'onorevole Previti, proprio per l'enorme clamore delle indagini e per la presumibile attenzione di cui continuerà ad essere oggetto da parte dell'autorità giudiziaria, alcuna concreta possibilità di contattare pubblici ufficiali. Il quinto argomento, i rapporti con Pacini Battaglia e Rossi, appare oscuro, non avendo il GIP chiarito per quale ragione questi rapporti, pur essendo anche tali

soggetti al centro di enorme attenzione, dovrebbero oggi comportare un rischio di inquinamento delle prove. Il sesto argomento, l'atteggiamento spregiudicato nella vicenda Mondadori, non è pertinente perché attiene ad una presunta indole soggettiva dell'onorevole Previti, mentre ciò che appare mancante è l'attuale possibilità da parte sua di incidere sul materiale probatorio.

Questi e soltanto questi sono i dati oggettivi sui quali siamo chiamati a basare la nostra valutazione, senza farci condizionare da altri ordini di considerazioni. In precedenza ho citato un episodio di novanta anni fa; ora vorrei andare ancora più indietro nel tempo e ricordare un episodio narrato da quel grande giurista che è stato Salvatore Satta in un libretto, stampato di recente, intitolato *Il mistero del processo*.

Parigi, 2 settembre 1792. È in corso un giudizio a carico del maggiore Bachmann, guardia svizzera del re, davanti al tribunale rivoluzionario. Nell'aula d'udienza i giudici interrogano come testimoni alcuni soldati svizzeri e, in quel mentre, una folla di sanculotti irrompe nel palazzo, forza i cancelli del carcere, da là trascina i prigionieri in mezzo al cortile e ne fa scempio. Venuta a conoscenza che nella sala delle udienze si trovano gli svizzeri, la folla sale le scale e appare sulla porta grondante di sangue, pronta a completare con le guardie del re presenti l'opera iniziata nel cortile. Ma il presidente del tribunale, tale Lavau, blocca la torma e intima di « rispettare la legge e l'accusato che è sotto la sua spada ». I sanculotti si fermano, restano in silenzio e poi indietreggiano, avendo compreso, come scrive il cronista del tempo Lenotre, che « l'opera che essi compiono là in basso, le maniche rivoltate e la picca tra le mani, questi borghesi, mantello e cappello a piuma, la perfezionano sui loro seggi ».

Signor Presidente, e concludo, oggi, certo, non ci sono le picche, ma i *fax*. Dobbiamo seguire gli stessi parametri di decisione dei giacobini? Ho ascoltato appelli alla dignità della politica: la politica perderebbe dignità se non autorizzasse

l'arresto dell'onorevole Previti. Ma faremmo un cattivo favore alla nostra personale dignità, prima ancora che alla dignità di parlamentari, se ci preoccupassimo esclusivamente dell'umore della folla.

La folla applaude il re, ma dopo qualche anno applaude il boia che mostra la testa del re. La folla osanna Robespierre, ma dopo qualche mese approva i suoi carnefici. Vogliamo far dipendere la libertà di una persona — chiunque sia quella persona — dall'umore della folla? Mi auguro che in quest'aula non ci sia nessuno che immagini oggi che la giustizia debba indossare il berretto frigio. Anche se devo dire che qualcuno — non molti — degli interventi ascoltati mi fa venire il dubbio che il berretto frigio taluno non se lo tolga neppure per andare a dormire.

Mi auguro che per tutti il solo tribunale sia quello della propria coscienza; il riscatto autentico della politica ci sarà se sulle suggestioni giacobine prevarrà la nostra coscienza di uomini liberi (*Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Di Capua. Ne ha facoltà.

FABIO DI CAPUA. In questo momento particolarmente triste e pesante per tutti sento il bisogno di svolgere alcune considerazioni sulla connotazione politica assolutamente impropria che questa vicenda ha assunto nel nostro paese. Si sono ventilate ricadute sul processo di riforma costituzionale in corso; ulteriori ricadute dopo quelle di improvide cene e di *blitz* goliardici dei leghisti. Si è ritenuto che questa vicenda fosse da ricondurre ad un'azione meditata e progettata dai giudici di Milano; si è ritenuto che il centro-sinistra fosse interessato a perseguire obiettivi di consenso e di successo politico attraverso la via giudiziaria; ci si è scontrati e confrontati tra « forcaiolisti » e innocentisti; si è ritenuto che in realtà fosse Berlusconi il vero obiettivo finale di questa operazione.

Ebbene, a parte il fatto che le forze di centro-sinistra hanno idee, programmi e

uomini sufficienti per affermarsi in questo paese e non hanno certo bisogno di stampelle giudiziarie, ritengo che una questione politica andava forse aperta già da tempo. Una discussione franca e serena sull'istituto della custodia cautelare, sull'applicazione di questo strumento, su una sua applicazione comunque rispettosa del bene supremo della libertà di ogni individuo, sull'applicazione del concetto della difesa delle libertà di un individuo in uno Stato di diritto regolamentato, fondate su norme che disciplinano il diritto alla libertà di tutti: questo sarebbe stato un confronto politico di alto profilo che avrebbe ricollocato questo dibattito in una prospettiva di recupero di civiltà giuridica e di confronto costruttivo.

Possiamo anche fare una lettura politica. Ho sentito citare ripetutamente l'articolo 68 della Costituzione. Vorrei dare di questa vicenda una lettura combinata degli articoli 68 e 3 della Costituzione, ovvero la tutela del parlamentare di fronte all'autonomia ed ai poteri della magistratura, ma anche l'uguaglianza di tutti gli uomini di fronte alla legge, alla giustizia, senza distinzioni di ceto, di sesso ed altro, anche di ruolo istituzionale. La mia valutazione, il mio comportamento dipendono da una lettura combinata di questi due articoli della Costituzione, che non posso scindere l'uno dall'altro e che mi portano alle conclusioni cui sono giunto.

Devo ricordare che qualche mese fa alcuni illustri rappresentanti del mondo politico del Polo, all'indomani della candidatura di Antonio Di Pietro nel Mugello per il Senato, hanno ironicamente commentato la vicenda come un tentativo di Di Pietro di utilizzare uno strumento di immunità per proteggersi dall'arresto in merito a reati commessi prima del mandato.

Bene, queste considerazioni dei colleghi mi sono tornate alla mente in queste settimane, in questi giorni e devo dire che ho il timore, ho la preoccupazione che in questo caso ci si trovi di fronte proprio a questo.

Io voterò contro il parere della Giunta e a favore della richiesta di custodia

cautelare, ma mi permetta l'onorevole Previti di augurargli di poter dimostrare la sua innocenza in sede processuale, nella sede giusta.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Proposta di trasferimento di disegni di legge in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta di domani l'assegnazione in sede legislativa dei seguenti disegni di legge, per i quali le sottoindicate Commissioni permanenti, cui erano stati assegnati in sede referente, hanno chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa, che propongo alla Camera a norma del comma 6 dell'articolo 92 del regolamento:

II Commissione permanente (Giustizia):

S. 1504 — « Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati » (*approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (1846-B) (A tale disegno di legge è abbinata la proposta di legge n. 2315);

XII Commissione permanente (Affari sociali):

« Norme di sostegno in favore di persone adulte con handicap grave » (4049) (A tale disegno di legge è abbinata la proposta di legge n. 188).

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Martedì 20 gennaio 1998, alle 10:

1. — Interpellanze e interrogazioni.

2. — Seguito della discussione della domanda di autorizzazione ad eseguire la

misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Previti. (Doc IV, n. 11/A).

— *Relatori*: Carmelo Carrara, per la maggioranza; Meloni e Bonito, di minoranza.

3. — Deliberazione sulla richiesta di stralcio relativa alla proposta di legge di iniziativa popolare n. 1222.

4. — Assegnazione in sede legislativa dei disegni di legge nn. 1846-B e 4049.

5. — Discussione dei documenti in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione:

Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'am-

bito di un procedimento penale nei confronti del deputato Bossi. (Doc. IV-ter, n. 33-A).

— *Relatore*: Bonito.

Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Maroni (Doc. IV-quater, n. 18).

— *Relatore*: La Russa.

La seduta termina alle 19.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. PIERO CARONI

Licenziato per la stampa
dal Servizio Stenografia alle 20,40.